

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

.....

**data della firma digitale del
Coordinatore dell'Ufficio:**

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Difesa del suolo

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),

a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integ**



**Parco Regionale delle Alpi Apuane
Direttore-Attività di Parco**

Autorizzazione per attività ed usi

n. 4 del 5 giugno 2018

**oggetto: Provincia di Lucca – A.T.C. Lucca 12: autorizzazione
della “scaccia” di cinghiali (Sus scrofa) con cani in Comune di
Stazzema, frazione Pomezana, località Le Calde**

divieto di cui all'art. 31 della L. R. n. 65/1997 e s.m.i.

sì

no

necessità del parere Comitato scientifico

sì

no

Il Direttore

Considerato che, all'interno dell'area protetta, devono essere
sempre evitati interventi, opere, attività ed usi che possano
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti
naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna
protette e ai rispettivi habitat;

Tenuto conto che autorizzare attività ed usi è una competenza del
Direttore del Parco, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera p) del
Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco, di cui alla
deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ.
mod. ed integr.;

Dato atto che nelle categorie di attività ed usi riferibili alla
competenza autorizzativa del Direttore vanno considerati quelli di
tipo culturale, turistico, sportivo, ricreativo e del tempo libero,
compresi le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse
naturali, nonché lo svolgimento di attività commerciali e gli studi e
le ricerche scientifiche;

Vista la comunicazione del 12 maggio 2018 (n. 505-2018 - ns. prot. 1277 del 14 succ.) sull'esito del sopralluogo effettuato in località Le Calde, frazione di Pomezzana del Comune di Stazzema, a cura della stazione dei Carabinieri Forestali di Pietrasanta, che hanno rilevato il pericolo per la pubblica incolumità a causa della presenza di cinghiali in estrema vicinanza di abitazioni, tenuto conto dell'estensione, della gravità e della frequenza dei danni provocati dagli stessi animali, confermando altresì l'allarme segnalato dai cittadini residenti in quell'area;

Vista l'ordinanza del Sindaco di Stazzema, n. 20 del 16 maggio 2018 che, in conseguenza del sopralluogo sopra citato, ha disposto l'esecuzione di interventi di contenimento dei cinghiali nella medesima area, utilizzando soggetti abilitati e in possesso dei requisiti previsti dalla legge da individuarsi a cura della Provincia di Lucca per il tramite del comitato di gestione dell'A.T.C. di Lucca;

Visto il rapporto di servizio del Comando Guardiaparco del 23 maggio 2018, ad oggetto "*sopralluogo loc. Calde per problematiche cinghiali*", che verbalizza la necessità espressa a più riprese dalla Polizia provinciale di subordinare l'attuazione dell'ordinanza sindacale citata all'ottenimento di un'autorizzazione scritta da parte dell'Ente per eseguire, entro l'area parco, la "scaccia" con i cani dei cinghiali verso l'area contigua;

Sentito il Comitato scientifico del Parco, durante la seduta del 4 giugno 2018, in merito alle conseguenze indirette sulle specie animali del luogo che potrebbero determinarsi con l'operazione di "scaccia" dei cinghiali verso le superfici esterne all'area parco, dando atto che l'autorizzazione dell'Ente non debba prevedere la cattura, l'uccisione o il danneggiamento di animali;

Acquisito il parere favorevole dello stesso Comitato scientifico, relativamente al disturbo indotto sulle specie animali presenti, poiché considerato inesistente o, al più, del tutto trascurabile;

Fatte proprie le prescrizioni espresse dallo stesso Comitato scientifico e consistenti in:

- limitare l'operazione di "scaccia" per una penetrazione nell'area parco inferiore a m 300 dai suoi limiti esterni;
- richiedere alla Polizia provinciale una relazione sui risultati ottenuti a conclusione dell'intervento in parola, comprensiva di una valutazione sull'efficacia di quanto posto in essere per il contenimento della presenza dei cinghiali nell'area sopra detta;

Fatta altresì propria la raccomandazione dello stesso Comitato scientifico di seguire con scrupolo, anche in area contigua, le norme vigenti sull'esercizio dell'attività venatoria e di praticare comportamenti eticamente corretti nei confronti degli animali da contenere, con particolare riferimento all'eventuale presenza di esemplari di giovane e giovanissima età;

Tenuto conto che il territorio in questione si trova ai limiti dell'area parco, nella zona C di protezione, a prevalente vocazione agricola tradizionale;

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 31, commi 1 e 2, che stabilisce l'esistenza di divieti generali e specifici nell'area parco, fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco, prendendo a riferimento i contenuti dell'art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr.;

Tenuto conto che il comma 3, dell'art. 31 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., dà la possibilità all'Ente Parco – in caso di necessità ed urgenza – di consentire deroghe a tale divieti, attraverso un provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato scientifico, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e le opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

Viste le disposizioni e le procedure in materia di deroghe ai divieti di cui all'art. 31 della L.R. 11 agosto 1997 e succ. mod. ed integr., così come approvate con deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 21 gennaio 2013;

Fatta comunque sempre salva la necessità di ulteriori autorizzazioni, concessioni e permessi eventuali, anche di competenza di altri soggetti, per poter eseguire quanto richiesto;

determina

- a) di autorizzare la Provincia di Lucca, per il tramite del comitato di gestione dell'A.T.C. di Lucca, ad eseguire con i cani la "scaccia" dei cinghiali (*Sus scrofa*) presenti in località Le Calde, frazione di Pomeziana nel Comune di Stazzema, utilizzando soggetti abilitati e in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- b) di limitare ad un unico intervento la presente autorizzazione, anche per verificare l'efficacia dell'intervento proposto, che deve essere eseguito entro e non oltre 60 giorni dalla data odierna, con esclusione dei festivi e prefestivi, previa comunicazione al Comando Guardiaparco di Seravezza;
- c) di approvare le prescrizioni qui di seguito specificate:
 - limitare l'operazione di "scaccia" per una penetrazione nell'area parco inferiore a m 300 lineari dai suoi limiti esterni;
 - richiedere alla Polizia provinciale una relazione sui risultati ottenuti a conclusione dell'intervento in parola, comprensiva di una valutazione sull'efficacia di quanto posto in essere per il contenimento della presenza dei cinghiali nell'area sopra detta;
- d) di approvare la raccomandazione qui di seguito specificata:
 - seguire con scrupolo, anche in area contigua, le norme vigenti sull'esercizio dell'attività venatoria e praticare comportamenti eticamente corretti nei confronti degli animali da contenere, con particolare riferimento all'eventuale presenza di esemplari di giovane e giovanissima età;

determina

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile.

Il Direttore
dott. Antonio Bartelletti